



ORDINE AVVOCATI CATANIA

REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nel rispetto delle funzioni e delle prerogative riconosciute dalla legge, nella seduta del 24/01/2017 approva il seguente regolamento in conformità alla nuova legge professionale e ai regolamenti del Consiglio Nazionale Forense

PREMESSA

Il presente regolamento mira alla formazione di nuove generazioni di Avvocati consapevoli della funzione sociale che rappresentano nel perseguimento dell'interesse dell'assistito orientati dal rigoroso rispetto dell'etica professionale e dei precetti deontologici.

Ciò in stretta aderenza alle rinnovate funzioni e prerogative affidate dalla Legge al Consiglio dell'Ordine in tema di tirocinio forense, funzioni e prerogative che lo riconoscono come fondamentale interlocutore istituzionale nella regolamentazione, nella attuazione e nel controllo del corretto adempimento dei principi ispiratori.

Chiunque voglia esercitare la professione forense deve aver svolto un periodo di tirocinio professionale nei termini, nei modi e della durata, disciplinati dalla legge, dai regolamenti attuativi del CNF e dal presente regolamento. Il tirocinio forense deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza in stretta aderenza alle modalità disciplinate dalle fonti di riferimento e dal nuovo Codice Deontologico Forense.

Riferimenti normativi: *R.D.L. 27.11.1933 n.1578, convertito nella legge 22.01.1934 n.36, R.D. 22.01.1934 n.37, Legge 24.07.1985 n. 406 ed il DPR 10.04.1990 n.101, D.L.112/2003 convertito in L.180/2003, DPR 101/90, D.P.R. 137/12, Legge n. 247/12, Circolare Ministeriale del 4/7/2012 n° 23-C-2012; DPR 137 del 7/8/2012 (G.U.14/8/2012); DM n. 70/2016 pubblicato in gazzetta il (G.U. 157 19.05.2016) in attuazione dell'art. 41, comma 13, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, applicato a tutti i tirocini iniziati successivamente alla data del 6/6/2016. Per gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati prima dell'entrata in vigore del citato DM 70/2016, si applica la normativa previgente (artt. 1 e 2 cit. DM 70/2016)*

Art. 1 – Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio

1. Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione nel quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Resta ferma l'incompatibilità per i praticanti abilitati al patrocinio ai sensi del combinato disposto degli art. 17 e 18 L. 247/2012.
3. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.
4. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere

personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

5. Il tirocinio può essere svolto:
 - presso un avvocato iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania che abbia un'anzianità di iscrizione non inferiore a 5 anni.
 - presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
 - per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.
6. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
7. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
8. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
9. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

Art. 2 – Iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati

1. La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti deve essere formulata compilando gli spazi contenuti nell'apposito modulo in distribuzione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e scaricabile dal sito www.ordineavvocaticatania.it, sezione modulistica.
2. Alla domanda di iscrizione nel Registro deve essere allegata una dichiarazione dell'Avvocato presso il quale l'aspirante intende svolgere il tirocinio professionale. L'Avvocato, sotto la propria responsabilità, deve indicare la propria disponibilità ad accogliere il tirocinante per lo svolgimento del tirocinio, impegnandosi a formarlo sotto la propria guida e controllo. L'Avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio. Nel computo dei praticanti vanno considerati solo coloro che non hanno ancora conseguito il certificato di compiuta pratica ai fini dell'esame di avvocato.
3. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa. In questo caso ciascun avvocato validerà il libretto di pratica per quanto di sua competenza.

4. Alla domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti, dovrà altresì essere allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante, in cui questi, sotto la propria responsabilità, deve precisare:
 - a) se svolge una qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, al di fuori del tirocinio forense chiarendone la natura ed indicandone giorni ed orari e se il datore di lavoro è pubblico o privato;
 - b) se svolge il tirocinio per l'accesso ad altre professioni se segue corsi di preparazione o di specializzazione post-universitari, se effettua il servizio militare o civile o se riveste incarichi comunque retribuiti, al di fuori della pratica forense.
5. Nell'ipotesi che il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informare il Consiglio dell'Ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio dell'Ordine dispone, con delibera motivata, il diniego di iscrizione o se il rapporto ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
6. Il praticante, al momento della iscrizione, è tenuto a fornire ogni altra notizia utile al fine della valutazione della compatibilità dei propri impegni con l'effettivo svolgimento della pratica forense, provvedendo altresì a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Le dichiarazioni mendaci e quelle tardive (intendendosi per tardivo un periodo superiore a trenta giorni), nel caso di variazioni di quanto precedentemente dichiarato, *costituiscono illecito disciplinare*.
7. Il Consiglio dell'Ordine verifica se i requisiti posseduti dall'aspirante praticante e dallo studio nel quale intende svolgere il tirocinio siano compatibili con la normativa richiamata nel presente regolamento e, in caso contrario, rigetta la domanda di iscrizione al Registro dei praticanti o, se concessa, la revoca.
8. Qualora il praticante intenda trasferirsi dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica e continuare la pratica presso un diverso avvocato, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine a cui dovrà allegare la dichiarazione di disponibilità del nuovo dominus oltre alla dichiarazione di cessazione della pratica rilasciata dal precedente avvocato. La variazione ha efficacia solo dopo essere stata positivamente esaminata dal Consiglio dell'Ordine.
9. Il praticante può trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo dove intenda continuare la pratica. Il Consiglio dell'Ordine autorizzerà il trasferimento, valutati i motivi posti a giustificazione della richiesta e rilascerà al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta effettivamente compiuto.

Art. 3 – Modalità di svolgimento e verifica della pratica forense
(in attesa di Regolamenti ministeriali, come previsto dalla Legge 247/2012)

1. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua nello studio del professionista, sotto la supervisione di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali, abbia superato i controlli di verifica del libretto del tirocinio e dei colloqui periodici da svolgersi a cura del Consiglio dell'Ordine. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
2. Fermo in particolare quanto disposto dall'art. 6 commi 3 e 4 DPR 1237/2012, il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello stato o presso l'Ufficio Legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di 12 mesi. Ad ogni modo, il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (art. 41 c. 7 L. 247/2012)
3. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento emanato dal Ministro della Giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.
4. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73 del decreto legge 21.06.2013, n. 69, convertito con modificazioni, della legge 09.08.2013 n. 98, nonché la frequentazione di scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17. 11.1997 n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo restando i poteri di verifica previsti in capo al Consiglio dell'Ordine sulla effettività della pratica.
5. Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale partecipando ai seminari giuridici e di approfondimento culturale e a coltivare il proprio studio individuale.
6. Il praticante ha diritto a momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche e ad assentarsi dallo studio per poter partecipare a convegni seminari ed incontri giuridici sempre che tale suo impegno sia compatibile con la formazione professionale
7. L'Avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento della attività di studi, sia nella partecipazione alle udienze assicurando l'effettività della pratica e la proficuità della stessa al fine di consentirne una adeguata formazione; dovrà verificare con scrupolo la pratica del tirocinante e confermare la veridicità dei contenuti del libretto della pratica forense sottoscrivendolo e datandolo nelle parti previste. L'infedele attestazione costituisce una grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato che per il praticante. L'Avvocato oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense è tenuto ad informarlo sulle regole della deontologia forense ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.
8. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, con esclusione del periodo feriale, l'Avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine. I periodi di sospensione superiori a 30 giorni non giustificati da grave motivo non saranno riconosciuti utili al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica.
9. Al praticante deve essere assegnato un suo spazio all'interno dello studio idoneo a poter svolgere compiutamente le attività di studio e formazione, non deve essere affidata mera attività di segreteria di studio, con esclusione dell'attività di cancelleria anch'essa finalizzata alla formazione del tirocinante.

10. Negli studi legali privati al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso per le spese sostenute per conto dello studio nello svolgimento delle pratiche e dei compiti affidatigli; può essere previsto un compenso equo e proporzionato all'attività svolta.

11. Il praticante avvocato ottenuta l'iscrizione nel Registro Speciale dovrà annotare sull'apposito libretto previsto dall'art. 6 D.P.R. 101/90 la data delle singole udienze alle quali ha assistito, con l'indicazione delle parti, dell'Ufficio Giudiziario e del numero di ruolo dei procedimenti, avendo cura di evidenziare la parte patrocinata dall'Avvocato presso il quale fa pratica. Le udienze alle quali il praticante ha assistito devono essere annotate in ordine cronologico di trattazione in quanto il libretto ha la funzione di attestare la continuità, assiduità e diligenza della pratica.

12. Ai fini della compiuta pratica il praticante dovrà partecipare ad almeno 20 udienze per ogni semestre, distribuite in altrettanti giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi, con esclusione delle udienze di mero rinvio e di quelle nelle quali non viene svolta alcuna attività difensiva. Non è ammessa la possibilità di trascrivere nel libretto più di tre udienze al giorno e non meno di tre al mese con esclusione del periodo feriale, attesa la necessità di approfondire lo studio delle pratiche da parte del praticante prima di partecipare alle relative udienze. La partecipazione alle udienze deve essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre. Il semestre decorre dal giorno dell'iscrizione al registro dei praticanti.

13. La partecipazione del tirocinante alle udienze deve risultare dall'attestazione della presenza dello stesso da parte del Giudice nel verbale d'udienza. I verbali di causa devono tutti essere allegati al libretto in ordine cronologico e con una evidenza sull'annotazione del proprio nome. La mancanza di uno di questi documenti potrà essere sostituita da una dichiarazione che il dominus rilascia sotto la propria responsabilità con la quale attesti lo specifico motivo per il quale la copia del verbale non è esibibile. La presenza dei detti verbali e/o documenti sostitutivi è condizione indispensabile per poter accedere al colloquio.

14. Possono essere annotati sul libretto solo i processi patrocinati dall'avvocato dove viene svolta la pratica e non anche quelli nei quali il proprio dominus ha meramente presenziato in sostituzione di altro collega. E' ammessa la trascrizione delle udienze in cui l'avvocato sia stato sostituito da altro avvocato ed il tirocinante abbia assistito

15. Costituisce infrazione disciplinare per il tirocinante e per l'avvocato l'annotazione sul libretto della pratica di udienze che non riguardano attività di studio.

16. Il libretto dovrà essere compilato, in ognuno dei semestri di riferimento, in ogni sua parte, con l'indicazione degli atti redatti ed il loro oggetto e con l'esposizione di almeno due casi pratici affidati al loro studio ed alla loro cura durante il periodo di pratica. Al termine del secondo semestre il praticante deve allegare al libretto una relazione sulla attività svolta nel corso della pratica, anche con riferimento alle questioni di natura deontologia dallo stesso affrontate.

17. Al termine di ogni semestre il libretto, compilato in ogni sua parte con gli allegati sopradetti e firmato dal Dominus, dovrà essere consegnato alla Segreteria dell'Ordine.

18. Il Consiglio dell'Ordine nell'espletamento delle sue funzioni di vigilanza, come previste dall'art. 8 del decreto 17.03.2016 n.70, controlla il libretto e svolge colloqui che il Praticante dovrà sostenere semestralmente per verificare l'espletamento della pratica forense. Al termine del colloquio, il libretto sarà vidimato dal Consigliere Segretario e successivamente restituito all'iscritto. Il colloquio deve essere prenotato dal Praticante entro e non oltre giorni 15 dalla scadenza del semestre.

19. Il colloquio verterà sulle attività che il praticante dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, come risultano dal libretto, nonché sugli istituti giuridici connessi a tali atti ed all'attività svolta.

20. Nel caso in cui la verifica non abbia avuto esito positivo dopo il primo semestre o il secondo semestre, il praticante potrà essere invitato a ripetere il colloquio, con segnalazione all'avvocato presso il quale svolge la pratica. Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il terzo semestre, il Consiglio dell'Ordine effettuerà una verifica collegiale della pratica. Ove la stessa non abbia esito positivo il praticante dovrà svolgere un ulteriore semestre di tirocinio.

21. Al termine dei diciotto mesi, su richiesta dell'interessato, il Consiglio dell'Ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro Consiglio dell'Ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

22. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Art. 4 – Anticipazione semestre di Pratica presso Atenei

Ai sensi dell'art. 5 DM 70/2016 “entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento (6/6/2016), il CNF stipula, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012 n. 247 – omissis –”. In attesa, non sarà consentita l'anticipazione del semestre di pratica presso gli atenei.

Art. 5 – Ipotesi di interruzione (art. 41 L.247/2012 e art. 7 DM 70/2016)

Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa; l'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata solo da: 1) accertati motivi di salute, 2) quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e paternità oltre che di adozione, 3) dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso, 4) dall'assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche da motivazioni di carattere personale. Nei casi citati, il praticante presenta domanda al Consiglio dell'Ordine indicando e documentando le ragioni- Il Consiglio, ove non ritenga fondate e dimostrate le ragioni, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere comunque sentito. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione il praticante deve darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

Art. 6 – Ipotesi di cancellazione (art. 17 c. 10 L. 247/2012)

1. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, oltre che per interruzione di oltre sei mesi non giustificata, è deliberata nei casi seguenti:

- su richiesta della parte;
- dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
- decorsi 5 anni dalla delibera di rilascio del certificato di compiuta pratica (art. 6 c.2 e c.12 DPR 137/2012);
- nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

2. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni dalla loro adozione, all'interessato. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della delibera di cancellazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

Art. 7 – Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e Tirocinio presso Uffici Giudiziari

1. Il Diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. (D.P.R. n° 101/1990 e art. 10 c. 3 DPR 137/2012).
2. Il praticante che decidere di frequentare ed acquisire il diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.LGS 398/1997 è esonerato dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata massima di un anno. Per il periodo residuo il tirocinante deve svolgere il tirocinio secondo la modalità ordinaria e deve comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.
3. Coloro che frequentano i corsi e la scuola sono comunque tenuti ad iscriversi nel registro dei praticanti. Il CNF, a seguito di parere richiesto da questo Ordine in data 25.5.2016, ha chiarito che il conseguimento del diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali "ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense integra una deroga alla norma generale relativa alla durata del tirocinio e che, conseguentemente, ove il praticante si sia avvalso della menzionata equipollenza non è necessaria l'iscrizione del registro dei praticanti per l'intero periodo richiesto dalla legge (diciotto mesi), ma questo potrà ridursi al residuo periodo di sei mesi." Quindi il praticante che ha conseguito il diploma della Scuola di specializzazione può chiedere l'iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati per il residuo periodo di sei mesi, "al termine del quale – previo accertamento da parte del COA che la pratica sia stata svolta proficuamente e lodevolmente- egli potrà chiedere ed ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica."
4. Il praticante che al termine della scuola di specializzazione non ottenga il diploma deve completare regolarmente il tirocinio per l'intero periodo di diciotto mesi.

5. Conformemente ai pareri del CNF n. 27/2010, n. 34/2013 e n. 93/2014, è esclusa la possibilità di cumulare il periodo di frequenza della SSPL e del Tirocinio Formativo ex art. 73 d.l. 69/13, risultando comunque necessario che il tirocinio sia svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
6. L'art. 73 del DL 69/2013 consente al praticante che ha superato positivamente il periodo di stage presso un ufficio giudiziario, il riconoscimento di un anno ai fini del periodo di tirocinio professionale. Per il periodo residuo il tirocinio dovrà essere svolto presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
7. Secondo le disposizioni del Decreto 17 marzo 2016, n. 58, che si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari iniziati dopo l'entrata in vigore dello stesso, per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante deve, al momento della presentazione della domanda:
 - a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati;
 - b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità;
 - c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
8. Il tirocinio può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine al quale è iscritto il praticante avvocato. I capi degli uffici elaborano d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato. L'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.
9. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo. La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura dell'ufficio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

Art. 8 - Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro paese dell'Unione Europea

1. Il praticante che intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro paese dell'Unione Europea ne da comunicazione al Consiglio dell'Ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve avere prestato il proprio consenso in forma scritta.
2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al Consiglio dell'Ordine la documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del paese ospitante, compresa, in ogni caso, la dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella

lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il Consiglio dell'Ordine sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata.

Art. 9 - Formazione obbligatoria (art. 43 L. 247/2012 e art. 3 c. 3 DM 70/2016)

Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei corsi di formazione di cui all'art. 43 L. 247/2013; la norma, tuttavia, fa riferimento ad un apposito regolamento emanato dal Ministero, sentito il CNF, ad oggi ancora non approvato. Pertanto, in attesa dell'emanazione del suddetto regolamento, resta fermo solo l'obbligo della formazione obbligatoria continua per il praticante già abilitato al patrocinio successivamente all'anno di conseguimento del certificato di compiuta pratica.

Art. 10 - Abilitazione al Patrocinio Sostitutivo

1. Nel periodo di svolgimento del tirocinio, il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo 5 anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro (art. 41 c. 12 L. 247/2012). Ai sensi dell'art. 9 c. 2 del DM 70/2016, il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'Ordine sia al richiedente presso l'indirizzo di posta certificata dichiarata ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sia all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'Ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41 c.2 L. 247/2012, il praticante avvocato assume davanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'art. 8 L. 247/2012 .
2. L'a. 1 c. 2 del Decreto 17 marzo 2016 n. 70 dispone che "il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio". La richiesta di abilitazione al patrocinio può essere presentata solo dopo la scadenza del 1° anno d'iscrizione alla pratica e dopo aver sostenuto il secondo colloquio. Il periodo per il quale può essere concessa l'autorizzazione provvisoria all'esercizio del patrocinio, non superiore ai sei anni, inizia a decorrere dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti.
3. I praticanti avvocati iscritti nei Registri dei Praticanti con abilitazione al patrocinio, sono tenuti a conseguire, a decorrere dal 1° gennaio successivo al rilascio del certificato di compiuta pratica, i crediti formativi di cui al Regolamento del C.N.F. del 13/7/07 mediante partecipazione agli eventi formativi validi a tal fine.

Art. 11 – Scuola Forense

1. Il Consiglio dell'Ordine può, annualmente organizzare un corso di formazione alla professione di avvocato denominata Scuola Forense “Fondazione Vincenzo Geraci” per il quale si può avvalere della collaborazione dell'Università di fondazioni ed altri soggetti
2. La frequenza del corso annuale della Scuola Forense “Fondazione Vincenzo Geraci” costituisce integrazione della pratica forense e consente la possibilità di non sostenere l'ultimo colloquio di verifica della pratica.

Art. 12 - Efficacia del regolamento e norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni vigenti in materia.

Per qualunque difficoltà derivante dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Regolamento, i praticanti avvocati sono espressamente invitati a rivolgersi per chiarimenti presso gli Uffici di Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Si fa presente che il presente regolamento potrà subire variazioni nel rispetto e conformemente ai pareri e circolari del C.N.F.; in tal caso sarà cura dell'Ordine comunicare tempestivamente agli iscritti eventuali modifiche con la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ordine.

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua approvazione